CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 293 (Codice penale militare di guerra)

Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non puo' essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato. (38a)

Versione in vigore dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Terzo — Disposizioni speciali
Capo	VI — Della esecuzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-293-esecuzione-di-sentenze-di-condanna-per-il-reato-di-inottemperanza-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it